Afferto "A"
Reputorio 11. 19485
Roce Olte 11. 11003

ASSOCIAZIONE "CINQUE PANI E DUE PESCI"

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPO

Articolo 1 - Costituzione

Con sede in via Volterrana, 231 - 50026 La Romola - S. Casciano Val di Pesa, è costituita l'Associazione "CINQUE PANI E DUE PESCI".

Articolo 2 - Durata

L'Associazione ha durata indefinita.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio, l'animazione e le attività di volontariato per l'accoglienza di persone in difficoltà in ambienti di tipo familiare. L'accoglienza è offerta da nuclei familiari, singoli o piccole comunità (famiglie aperte, case famiglia), ispirati dai principi della fede cristiana.

La caratteristica familiare va intesa in riferimento al coinvolgimento guotidiano diretto e continuo di coloro che guidano l'attività di accoglienza in un determinato ambiente.

L'accoglienza è rivolta a tutti coloro che abbiano necessità di vivere in ambienti con caratteristiche di questo tipo, in particolare a bambini (nella forme previste dall'ordinamento legislativo, come l'affidamento familiare, l'adozione, ecc.) e anziani, e può essere sia limitata, sia continuata nel tempo.

Articolo 4 - Adesione

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione dello stile e dei principi ispiratori di cui all'articolo precedente.

Articolo 5 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, né di carattere speculativo.

Eventuali utili derivanti da attività marginali svolte dall'Associazione, nell'ambito dei propri scopi, dovranno essere utilizzati per le finalità specifiche della medesima, oppure essere destinati ad opere caritative.

I suoi membri prestano la propria opera in modo spontaneo e gratuito, per fini di solidarietà.

TITOLO II - SOCI

Articolo 6 - Categorie

I soci dell'Associazione si qualificano in:

- fondatori
- ordinari simpatizzanti.

11

State State Transport to the Control of the Control

Le modalità per l'iscrizione e la determinazione della qualifica dei soci sono fissate dal Regolamento.

Articolo 7 - Soci fondatori

I soci fondatori sono I soci fondatori sono quelli che sottoscrivono l'atto di fondazione dell'Associazione, o che diventano tali secondo le modalità prefissate dal Regolamento. L'assemblea dei soci fondatori, nel suo insieme, rappresenta l'organo stabile dell'Associazione, in quanto:

- elegge il Presidente e due membri del Gruppo Guida, scelti nel proprio seno;

- delibera sulle richieste di passaggio dei soci;

- delibera sulla perdita della qualifica di socio fondatore e sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- delibera sulle decisioni di acquisto o

vendita di beni di valore superiore a 5.000.000;

- approva il programma operativo dell'Associazione;

- approva il Bilancio dell'Associazione.

Articolo 8 - Soci ordinari

I soci ordinari sono coloro che partecipano impegnandosi direttamente e in maniera continuativa alle attività dell'Associazione. In occasione dell'Assemblea Generale i soci ordinari eleggono due membri del Gruppo Guida, scelti nel proprio seno.

Articolo 9 - Soci simpatizzanti

I soci simpatizzanti sono coloro che partecipano alle attività in maniera non continuativa, ma si assumono ugualmente piccoli impegni temporanei. I soci simpatizzanti partecipano all'Assemblea Generale, senza però diritto di voto.

Articolo 10 - Diritti dei soci

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, secondo le modalità previste nello Statuto e nel Regolamento della medesima; ha diritto di prendere visione del Bilancio dell'Associazione e dei libri dei verbali del Gruppo Guida e delle Assemblee.

Articolo 11 - Dimissioni

Ogni socio può dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento.

Articolo 12 - Esclusione dall' Associazione

I soci potranno essere esclusi dall'Associazione solo per gravi motivi o per aver tenuto comportamenti contrari agli ideali o agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci fondatori a maggioranza di 2/3, con votazione a scrutinio segreto.

TITOLO 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Elenco

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea generale;

- l'assemblea dei soci fondatori;

il Gruppo Guida;il Presidente.

Ogni carica associativa è gratuita ed elettiva.

11

Qualsiasi votazione, eseguita per Statuto o Regolamento all'interno delle Assemblee, si intende sempre a scrutinio segreto, salvo contraria specificazione.

Articolo 14 - Assemblea generale

L'assemblea generale è costituita dall'insieme di soci fondatori, soci ordinari, soci simpatizzanti; si riunisce una volta all'anno per una giornata di fraternità, amicizia e preghiera.

Tutti i soci dell'Associazione devono essere convocati, mediante comunicazione scritta; entro il mese di Aprile/Novembre, per l'assemblea generale; essa è convocata e presieduta dal Presidente, che nomina un segretario che redige il verbale.

L'assemblea è valida se in prima convocazione partecipa la maggioranza assoluta sia dei soci fondatori aventi diritto di voto, sia dei soci ordinari aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di 1/3 dei soci aventi diritto di voto.

Ogni tre anni, in occasione dell'assemblea generale, i soci fondatori e i soci ordinari eleggono il Gruppo Guida.

Articolo 15 - Assemblea dei soci fondatori

L'assemblea dei soci fondatori:

- è convocata per iscritto e presieduta dal Presidente, che nomina un segretario al quale è affidata la redazione del verbale dell'assemblea;
- è validamente riunita quando è presente la maggioranza assoluta dei soci fondatori aventi diritto al voto,

in prima convocazione, e 1/3 dei soci fondatori aventi diritto al voto in seconda convocazione;

- ogni tre anni elegge ron votazione a scrutinio segreto palese il Presidente, scelto al proprio interno, a maggioranza di 2/3 dei presenti;

 delibera a maggioranza assoluta dei presenti sulle richieste di passaggio da soci simpatizzanti a soci ordinari e da soci ordinari a soci fondatori;

- delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti, con votazione a scrutinio segreto, sulla perdita della qualifica di socio fondatore;

 delibera a maggioranza dei 2/3 con votazione a scrutinio segreto, sull'esclusione dei soci dall'Associa-zione, secondo i casi previsti all'articolo 6 del presente Statuto; - delibera sulle decisioni di acquisto

o vendita di beni di importo superiore a

£. 5.000.000;

- si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare l'attività svolta ed approvare il programma operativo elaborato dal Gruppo Guida; - approva il Rendiconto relativo all'anno precedente.

Articolo 16 - GRUPPO GUIDA

Il Gruppo Guida è costituito dal Presidente dell'Associazione (che lo convoca e lo presiede), due soci fondatori e due soci ordinari.

Il Gruppo Guida, tranne il Presidente, è eletto con cadenza triennale dai soci fondatori e dai soci ordinari, riuniti nell'assemblea generale.

Il Gruppo Guida decide su tutte le questioni di carattere generale relative all'Associazione, tranne che su quelle sotto specificate:

 acquisto o vendita di immobili o di beni di valore superiore a f. 5.000.000.



In questo caso è necessario il parere favorevole scritto della maggioranza assoluta dei soci fondatori;

gestione pratica dell'attività di accoglienza in un determinato ambiente: in esso la gestione è riservata esclusivamente ai responsabili del servizio.

Il Presidente può intervenire soltanto nel caso in cui vi sia un uso di strutture o beni dell'Associazione non conformi ai fini statutari della medesima.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente, scelto fra i soci fondatori, è eletto dai soli soci fondatori a maggioranza-lassoluta con votazione a scrutinio palese/segreto nell'assemblea generale/dei soci fondatori.

E' rieleggibile per un massimo di tre trienni consecutivi.

Durante i tre anni di carica, il Presidente pro-tempore è il legale rappresentante/responsabile legale dell'Associazione con poteri di firma libera per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; egli può stipulare contratti e convenzioni, in accordo con il Gruppo Guida; rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede il Gruppo Guida; convoca e presiede le assemblee.

In caso di dimissioni o di impossibilità del Presidente ad esercitare le sue funzioni, questi viene sostituito dal socio fondatore, membro del Gruppo Guida, con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

TITOLO 4 - DESTITUZIONE DEL "GRUPPO GUIDA" E DEL PRESIDENTE 11

Articolo 18 - Destituzione

Nel caso di gravi inadempienze del Presidente o del Gruppo Guida in riferimento alle norme statutarie, su richiesta di almeno 1/3 dei soci fondatori, può essere riunita un'assemblea straordinaria, convocata per raccomandata A.R., avente all'ordine del giorno la destituzione dei medesimi. L'assemblea è validamente riunita con la presenza di almeno i 3/4 dei soci fondatori aventi diritto al voto. Per tale decisione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci fondatori.

111

TITOLO 5 - PATRIMONIO

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio viene preparato il Bilancio, a cura del Presidente, dal quale devono risultare espressamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci fondatori/generale, che lo approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal complesso dei contributi dei soci;
- da/ eventuali donazioni, erogazioni,
contributi o lasciti di qualsiasique o
natura;
- dagli immobili di proprietà
dell'Associazione.

Articolo 21 - Uso dei beni

Gli immobili e qualsiasi altro bene di proprietà o in uso all'Associazione, nonché ogni componente del patrimonio, devono essere utilizzati ai fini propri dell'Associazione.

TITOLO 6 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22

Nel caso di scioglimento dell'Associazione tutti i beni di proprietà della medesima sono destinati ad altra Associazione avente le medesime finalità e facente riferimento alla Consulta Diocesana per l'Apostolato dei Laici della Diocesi di Firenze, previo accordo con la Commissione Diocesana per la Famiglia.

Nel caso in cui non ci sia possibilità di destinazione dei beni come sopra specificato, i medesimi diventeranno di proprietà della Caritas Italiana.

In ogni caso, il ricevente, per poter divenire proprietario dei beni destinatigli, deve impegnarsi per scritto a mantenere lo stile familiare e i fini di accoglienza propri dell'Associazione "Cinque pani e due pesci".

Articolo 23 - Destinazione dei beni

I membri dell'Associazione non possono vantare alcun diritto di proprietà per loro stessi ed i loro eredi legittimi sui beni di proprietà c in uso dell'Associazione.

Riguardo alla destinazione dei beni donati all'Associazione, in caso di suo scioglimento è stabilito quanto segue: per il socio fondatore che abbia donato un immobile è previsto l'usufrutto dell'immobile donato da parte del nocio medesimo e dei suoi figli naturali Il socio che abbia donato un immobile all'Associazione e abbia esercitato in continuata l'attività di maniera accoglienza, ha comunque diritto ad usufruire in maniera decorosa parte sufficiente di almeno dell'immobile donato; tale diritto è esteso ai figli naturali minori di anni 25/301 "in caso di morte del socio donatore.

11

TITOLO 7 - NORME TRANSITORIE

Articolo 24 - Modifiche

Il presente Statuto può essere - 5 - modificato solo per ampliare le forme di accoglienza previste all'articolo 3. Le modifiche devono essere approvate dalla assemblea dei soci fondatori, con votazione a scrutinio palese, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Articolo 25 - Rimandi

per quanto non specificato nello Statuto di costituzione dell'Associazione, vale quanto fissato dal Regolamento e dalle norme del Codice Civile.

1) Rele: jolege; 2) Pele: Aprile;
3) Adde: "Contextualmente e con dinitto di recipioco accupamento];
3) Adde: "Contextualmente e con dinitto di recipioco accupamento];
5) Pele: 30"; 5) Rele l'intenlineato do: 100°a: 3° e fouris al
eccetione deplicativoli 3-4-5 e 23";
6) Adole: Tale extendibilità ai fizli meturali i nimenza lle
directionalità del donetore";

FRICCARDO BONECHO
SILVIA GALLERINI
OLIGUIDO BRETTONI
HAURO DOLLAI
BRUNO FACCHINI
MARCELLO CALAMARI

Articolo 25 - Rimandi

per quanto non specificato nello Statuto di costituzione dell'Associazione, vale quanto fissato dal Regolamento e dalle norme del Codice Civile.

1) Nele: jolege; 2) Nele: A fuile;

3) Adde: Contextualmente e con dinitto di recipioco accupamento;

5) Nele: 30°; 5) Nele l'intentimento do: 100°a: 3° e fomis al
eccetione deplicatioli 3-4-5 e 23°;

6) Adde: Tale extendibilità ai figli maturali i rimena alle
directione dità del dometore;

RICCARDO BONECHO SILVIA GALLERINI OLIQUINO BRETTONI HAURO DOLLAI BRUNO FACCHINI MARCELLO CALAMARI